



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n.37/2020

18/03/2020

Coronavirus_ In Gazzetta il DL17 marzo 2020 n.18_ Misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all'economia

E' stato pubblicato in Gazzetta _ edizione straordinaria del 17 marzo _ l'atteso decreto-legge c.d. "Cura Italia" che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- 1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;**
- 2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;**
- 3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;**
- 4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.**

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex "zona rossa", sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie maggiormente rilevanti per il mondo del lavoro autonomo e della microimpresa.

Sostegno ai lavoratori e alle aziende

- Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

CIG ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Domande da presentare entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione attività lavorativa. Non necessità di accordo sindacale, sufficiente informazione,



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

consultazione e esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica entro tre giorni successivi alla richiesta della prestazione. Non si applica il limite della durata massima complessiva di fruizione e non è dovuto il contributo addizionale da parte del datore di lavoro. L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS_ Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. I Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativa (art. 27 DL 148/2015) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro (di cui 50 per prestazioni e 30 per la contribuzione correlata) per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- **Aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**
CIG ordinaria anche per le imprese che già si trovano in CIG straordinaria
- **Trattamenti di assegni di solidarietà in corso**
Assegno ordinario fino a 9 settimane per imprese che hanno in corso assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso
- **Cassa integrazione in deroga**
Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (né CIGO né Fondi di solidarietà), in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti (per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti non è quindi richiesto l'accordo sindacale), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le domande delle aziende sono presentate alle Province ed alle Regioni che le istruiscono e trasmettono all'INPS in ordine di ricevimento. La prestazione è erogata esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

- **Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi**

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. In alternativa alla suddetta prestazione e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nello stesso periodo. Il bonus per i servizi di baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

- **Estensione durata permessi retribuiti**

E' prevista la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

- **Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva**

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporta. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

- **Indennità professionisti e co.co.co.**

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità è erogata dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

• **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali**

È riconosciuta un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF

• **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto. Le modalità di concessione del beneficio sono stabilite dall'INPS.

• **Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'auto-imprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali:

• **Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche _ per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL _ riguardano nel dettaglio:**

- la gratuità della garanzia del fondo;
- per interventi in garanzia diretta copertura dell'80% fino a 1,5 mln per singola impresa. Per operazioni di riassicurazione la copertura è del 90% dell'importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie rilasciate da quest'ultimo non superino la percentuale massima dell'80% per un massimo garantito per singola impresa di 1,5mln



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

- ammissibilità operazioni di rinegoziazione purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un ulteriore credito nella misura non inferiore al 10% dell'importo oggetto di rinegoziazione;
 - l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
 - la previsione, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia. Restano escluse in ogni caso imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili o che rientrano nella nozione di impresa in difficoltà;
 - eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
 - la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
 - la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
 - la possibilità di ammettere alla garanzia del Fondo con una copertura dell'80% in garanzia diretta e 90% indiretta nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche ed intermediari abilitati a favore di imprese danneggiate dall'emergenza COVID_19
 - la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
 - la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni del Fondo;
 - estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento.
-
- Misure di contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi ex 112 T.U.B.
 - Misure per il credito all'esportazione nei settori interessati dall'emergenza COVID-19
 - Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa;



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

• **Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19. Tra le misure più significative con riferimento alle microimprese aventi esposizioni creditizie non deteriorate segnaliamo le seguenti:**

- sulle aperture di credito a revoca e per i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio gli importi accordati non possono essere revocati fino al 30 settembre;
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30 settembre 2020 sono prorogati fino a tale data alle stesse condizioni e senza formalità;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato.

Misure in campo fiscale

• **Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo (Art 61).**

I settori interessati sono:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;**
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;**
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;**
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;**
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;**
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;**
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;**
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Il pagamento delle imposte sospese dovrà avvenire entro il 31 maggio in un'unica soluzione ovvero in cinque rate mensili uguali decorrenti dal mese di maggio.**

• **sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo – Art. 62);**

In primo luogo il comma 1 prevede che sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Sono quindi sospesi tutti quegli adempimenti di natura tributaria che non siano versamenti quali dichiarazioni certificazioni, Lipe ecc. L'adempimento dovrà comunque essere effettuato senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.

Il comma 2 prevede invece che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a Iva, ritenute alla fonte e contributi. Anche in questo caso il pagamento delle imposte sospese dovrà avvenire entro il 31 maggio in un'unica soluzione ovvero in cinque rate mensili uguali decorrenti dal mese di maggio.



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Infine il comma 7 prevede che i soggetti con meno di 400 mila euro nel 2019, possano richiedere al sostituto d'imposta che non vengano applicate le ritenute d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020. La condizione di questo beneficio è che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Anche in questo caso chi opta per la non applicazione delle ritenute dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- **differimento scadenze (Art 60)**

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;

- **sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini (Art. 67) relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate;**

- **sospensione dei termini (art. 68) per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;**

- **premi ai lavoratori (Art. 63): ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smartworking) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati nell'abitazione);**

- **l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro (Art. 64): per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020;**



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

- **donazioni COVID-19 (Art. 66) – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione del 30% per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;**

- **affitti commerciali (Art. 65) – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo; rientrano nel credito d’imposta solo gli immobili di categoria catastale C/1 e non spetta ai quei soggetti che svolgono un’attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.**

Infine , il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- **disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;**
- **la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;**
- **norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;**
- **il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti come richiesto anche da CASARTIGIANI nei giorni scorso al Ministero dell’ambiente.**